

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA /VINCA 15 ottobre 2024, n. 581

[ID VIP 9845] - Parco agrivoltaico, denominato "Lagnano", della potenza complessiva di 41,28 MWp, da realizzarsi nel comune di Ascoli Satriano (FG), e delle relative opere connesse, ricadenti anche nei comuni di Cerignola (FG) e Stornara (FG).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: Inergia Solare S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la

- diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
 - la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
 - il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
 - il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
 - la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
 - la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
 - il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
 - il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
 - il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
 - il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
 - il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
 - il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
 - la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
 - il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente

a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;

- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attivita' istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 116823 del 17.07.2023, acquisita in pari data al prot. n. 10777 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilita' istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 11040 del 19.07.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che non è stato acquisito agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali alcun contributo relativo alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 9845, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento

della redazione del presente atto;

- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrivoltaico, denominato "Lagnano", della potenza complessiva di 41,28 MWp, da realizzarsi nel comune di Ascoli Satriano (FG), e delle relative opere connesse, ricadenti anche nei comuni di Cerignola (FG) e Stornara (FG), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Inergia Solare" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione istruttoria ID_VIP 9845.pdf -
4a356b7cded07ff9bb1feb8a1787f30d4b2625d69df4cff117951519a05bf6a6

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti

PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini

Inquadramento progetto ID VIP 9845

Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto agrivoltaico composto da circa 41,28 MW da installare in agro del Comune di Ascoli Satriano (FG), in località "Lagnano da Piede" con opere di connessione ricadenti nei Comuni di Ascoli Satriano (FG), Cerignola (FG) e Stornara (FG).

L'area oggetto dell'intervento è un terreno agricolo sito in agro di Ascoli Satriano di circa 58 ha censito nel N.C.T. come segue:

- foglio di mappa n. 32 particelle nn. 4, 52, 180, 56, 57, 204, 205, 206, 58, 54, 203, 202, 55, 201, 199,67, 186, 185, 239, 238, 74, 182, 75, 183, 77, 237, 76, 28, 198.

Il tracciato del cavidotto (interno ed esterno) attraversa il territorio dell'agro di Ascoli Satriano interessando le strade provinciali n.86, 88, 82, 83, 84 strade rurali e aree censite dal N.C.T. come segue:

- foglio di mappa n.32 particelle n.61, 56, 28 (Ascoli Satriano)
- foglio di mappa n.31 particelle n. 11, 321, 322, 12 (Ascoli Satriano)
- foglio di mappa n.54 particella n.1 (Ascoli Satriano)
- foglio di mappa n.334 particelle n.35, 38, 25 (Cerignola)
- foglio di mappa n.339 particelle n. 1, 98, 17, 18, 21, 24, 26, 31 (Cerignola)
- foglio di mappa n.325 particelle n. 94, 225, 43, 192 (Cerignola)
- foglio di mappa n.189 particelle n. 7 (Cerignola)
- foglio di mappa n.188 particelle n. 97, 98, 105, 6 (Cerignola)
- foglio di mappa n.187 particelle n. 6, 7 (Cerignola)
- foglio di mappa n.18 particelle n. 8, 34, 31 (Stornara)
- foglio di mappa n.20 particelle n. 20, 58 (Stornara)
- foglio di mappa n.19 particelle n. 27, 26, 15, 67, 30, 32 (Stornara)
- foglio di mappa n.182 particelle n. 12, 13, 2, 10, 7, 9, 18, 16 (Cerignola)
- foglio di mappa n.181A particelle n. 3 (Cerignola)
- foglio di mappa n.13 particelle n. 279, 231 (Stornara)

La sottostazione di trasformazione sarà realizzata nelle immediate vicinanze dell'area impianto all'interno della particella n. 233 del foglio n.13 del NCT del Comune di Stornara.

Il progetto prevede l'installazione di n. 67.680 pannelli fotovoltaici di potenza nominale unitaria pari a 610 W, per una capacità complessiva di circa 41,28 MW.

L'impianto è caratterizzato dagli elementi di seguito elencati:

- n° 67.680 – Pannelli TR bifacciali di potenza singola pari a 610 Wp del tipo Tiger Neo N-type da 610 Wp della Jinko Solar (o similare), potenza totale dell'impianto: 41,28 MW
- Strutture Tracker monoassiali tipo Convert 2P (o similari)
- Cabine inverter/trafo, in numero di 22 unità poste nell'area dell'impianto
- Cavidotto di Media tensione e fibra ottica di collegamento alla stazione Utente 150/30kV
- Stazione utente di trasformazione 150/30 kV ubicata in prossimità della futura stazione 380/150 di futura realizzazione
- Cavidotto di Alta Tensione per il collegamento della sottostazione di trasformazione alla futura Stazione Elettrica 380/150 kV di Terna S.p.A.

La configurazione d'impianto prevede strutture del tipo a singola fila di pannelli, con sostegno di tipo a pali infissi, così come si evince dagli elaborati grafici di progetto. Per tale progetto si sono prese in considerazione strutture tracker tipo **Convert 2P** (o similari) che garantiscono un range di

rotazione est/ovest di 120°, oltre ad una copertura ottimale dell'area d'intervento grazie alla loro modularità.

I pannelli fotovoltaici presi in considerazione per il progetto sono di tipo ad alta efficienza, bifacciali permettendo l'utilizzo anche dell'energia solare riflessa dalla parte posteriore del modulo, che nei pannelli standard non viene utilizzata. Questo permette di sfruttare al massimo l'irraggiamento del sole, massimizzando così anche la potenza in uscita. Il modello preso in considerazione per tale progetto è il Tiger Neo N-type da 610 Wp della Jinko Solar (o similare).


Caratteristiche elettriche dell'impianto:

Numero totale sottocampi: 22

Numero totale di stringhe (da 24 moduli fotovoltaici): 2820

Numero totale di quadri di parallelo (da 12/14 stringhe): 421

Numero totale di moduli fotovoltaici: 67.680




Per quanto riguarda le attività agricole si prevede di adottare un sistema policulturale, con le seguenti specie da coltivare:

1. frumento duro (*Triticum durum*);
2. pomodoro (*Lycopersicon esculentum*);
3. favino (*Vicia fabae minor*) e sulla (*Hedysarum coronarium*).

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021

L'area di studio non ricade in alcuno dei criteri proposti all'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021: parte dell'area del campo agrivoltaico ricade nella fascia di rispetto di 500 m dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo (zona di Interesse Archeologico, Lagnano da Piede, Vincolo archeologico, Vincolo diretto, D.M. 15/11/1979 istituito ai sensi della L. 1089/1939).

Stralcio da FV-LAG-CIV-TAV-16 a



INTERVENTI IN PROGETTO

- Area impianto agrivoltaiico in progetto
- Cavidotto MT di progetto
- Cabine elettriche di progetto
- Area SSE
- Confine catastale

LE G E N D A (P.U.G. Asoli Satriano (FG))

Componenti culturali e insediative


- Beni Paesaggistici**
- zone di interesse archeologico
- zone gravate da usi civici (vedere tav. B.3.2)
- Ulteriori Contesti Paesaggistici**
- città consolidata
- Testimonianze della stratificazione insediativa:
- vincoli architettonici
- segnalazioni storico-architettoniche
- segnalazioni archeologiche
- tratturi e area di rispetto
- aree a rischio archeologico
- vincoli archeologici e architettonici, segnalazioni archeologiche e architettoniche (area di rispetto)

Paesaggi rurali

- Paesaggio rurale delle marane d'Ascoli Satriano



Da FV-LAG-AMB-REL-72 a-Verifica Criteri Art 20-c8-DL199 21 pag. 8



Il cavidotto in quasi la sua totalità intercetta aree vincolate e fasce di rispetto ai sensi del D.Lgs. 42/2004. In merito ai tratturi intercettati dal cavidotto sono interessati il “Regio Tratturello Foggia Ortona Lavello” (Classe B), “Stornara Lavello” (Classe B), “Tratturello Stornara-Montemilone” (Classe B), “Braccio Cerignola-Ascoli” (Classe B) e “Tratturello Cerignola-Ponte di Bovino” (Classe B).

Il cavidotto inoltre intercetta nella fascia dei 500 aree a rischio archeologico e aree di rispetto di componenti Culturali e Insediative di alcune segnalazioni archeologiche e architettoniche (I Tre Perazzi, Posta di Posticciola, Masseria Contessa).

Infine attraversa anche Versanti, Fiumi Torrenti Acque Pubbliche (Fosso Marana Pidocchiosa), Lame e Gravine (Fosso Marana Pidocchiosa), Versanti e Coni Visuali e Strada a Valenza Paesaggistica e Formazioni arbustive in evoluzione. Infine in parte ricade nei Paesaggi Rurali (Marane di Ascoli Satriano).

La sottostazione nel comune di Stornara non ricade in aree vincolate ed è in aderenza ad una stazione preesistente.

PPTR Approvato

Sistema Informativo Territoriale - Regione Puglia -- 22/04/2024



Verifica alle linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici

Dall'esame degli elaborati FV-LAG-AMB-REL-42 1 FV-LAG-AMB-REL-42 2 e FV-LAG-CIV-REL-01 si è proceduto alla verifica dei requisiti così come da Linee Guida Impianti Agrivoltaici:

REQUISITO A: *Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi;*

In merito al requisito A1

LOTTO n.	Appezamento n.	superficie mq	superficie ha	superficie coltivabile (83%) ha	superficie con sviluppo di vegetazione erbacea spontanea (17%) ha
1	1	46.075,00	4,61	3,82	0,78
	2	23.818,00	2,38	1,98	0,40
	4	28.481,00	2,85	2,36	0,48
	5	23.889,00	2,39	1,98	0,41
				12,23	10,15
2	3	4.140,00	0,41	0,34	0,07
	6	12.769,00	1,28	1,06	0,22
	7	20.794,00	2,08	1,73	0,35
	8	28.785,00	2,88	2,39	0,49
	9	29.405,00	2,94	2,44	0,50
	10	26.467,00	2,65	2,20	0,45
			12,24	10,16	2,08
3	11	18.088,00	1,81	1,50	0,31
	12	30.276,00	3,03	2,51	0,51
	15	32.837,00	3,28	2,73	0,56
	14	32.837,00	3,28	2,73	0,56
				11,40	9,47
4	13	142.565,00	14,26	11,83	2,42
			14,26	11,83	2,42
Tot.		501.226,00	50,12	41,60	8,52

Ripartizione della superficie per lotti e appezzamenti di coltivazione

	ciclo colturale lotto 1 ha 10,15	ciclo colturale lotto 2 ha 10,16	ciclo colturale lotto 3 ha 9,47	ciclo colturale lotto 4 ha 11,83
1° anno	frumento duro	pomodoro	favino	frumento duro
2° anno	favino	frumento duro	pomodoro	favino
3° anno	pomodoro	favino	frumento duro	pomodoro

Ripartizione delle colture e rotazioni

Incerta è l'estensione della superficie realmente coltivabile, poiché si considera utilizzabile anche l'area posta al sotto dei pannelli, in quanto oscillanti: al contrario, è proprio il costante movimento a non rendere possibile la coltivazione nella parte sottostante. Tale circostanza è confermata anche nelle linee guida, al criterio C, dove il tipo di pannello installato è ritenuto non adatto alla coltivazione al di sotto di esso.

Si ritiene dunque non corretto il calcolo dell'area coltivabile, inferiore rispetto a quanto dichiarato. Occorre inoltre considerare che ulteriore superficie coltivabile è sottratta dalla viabilità interna e esterna, dalla recinzione e da varie infrastrutture accessorie, di cui non viene quantificata la superficie occupata.

Pertanto, sottraendo a 50,12 ha (area totale) 18,92 ha (area dei pannelli) si ricava che a 31,2 ha corrisponda la rimanente area coltivabile. Pur escludendo le aree non coltivabili al di sotto dei traker: $S_{agr}/S_{tot} = 31,2/50,12 = 0,62$, inferiore al minimo di 0,70 previsto dalle linee guida. Il criterio A1 non può dirsi dunque rispettato.

In merito al requisito A2

Utilizzando i dati ricavati in merito al criterio A1, per il LAOR: $S_{pv}/S_{tot} = 18,92/50,12 = 0,37$, inferiore a 0,40. Si può ritenere soddisfatto il requisito A2.

REQUISITO B: *Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale;*

In merito al requisito B1,

In FV-LAG-AMB-REL-42 2 al cp.4 par. 4.2

“Si ritiene, pertanto, di adottare un sistema policolturale, con le seguenti specie da coltivare siano:

- *frumento duro (Triticum durum);*
- *pomodoro (Lycopersicon esculentum);*
- *favino (Vicia fabae minor) e sulla (Hedysarum coronarium).”*

L'area è attualmente impiegata a seminativo, di talché parrebbe mantenuto l'indirizzo produttivo esistente, sebbene la produttività divenga inferiore in ragione della presenza dall'impianto e delle necessarie infrastrutture ed opere. Da tenere in conto anche la circostanza del costante ombreggiamento sulle coltivazioni operato dai pannelli ad inseguimento.

Quindi non può dirsi soddisfatto il requisito B1.

In merito al requisito B2 la verifica è svolta in FV-LAG-CIV-REL-01 al par. 5.2.2.

Il requisito B è in parte verificato


REQUISITO C: L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli;

In merito al requisito C

Da figure linee guida:


...attività in zone circoscritte del suolo.

Figura 9 - Sistema agrivoltaico in cui la coltivazione avviene tra le file dei moduli fotovoltaici, e sotto a essi (TIPO 1).



...attività in zone circoscritte del suolo.

Figura 10 - Sistema agrivoltaico in cui la coltivazione avviene tra le file dei moduli fotovoltaici, e non al di sotto di essi (TIPO 2).





Inoltre, le linee guida indicano che:

Considerata l'altezza minima dei moduli fotovoltaici su strutture fisse e l'altezza media dei moduli su strutture mobili, limitatamente alle configurazioni in cui l'attività agricola è svolta anche al di sotto dei moduli stessi, si possono fissare come valori di riferimento per rientrare nel tipo 1) e 3):

- 2,1 metri nel caso di attività culturale (altezza minima per consentire l'utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione).

Dalla tavola FV-LAG-CIV-TAV-22 si desume che l'altezza minima dal suolo nel punto più basso sia di soli 57,5 cm, mentre al momento in cui i pannelli sono orizzontali l'altezza massima è pari a 2,70 m. Non è quindi possibile la coltivazione al di sotto dei pannelli, con la conseguenza che l'impianto potrebbe teoricamente rientrare nel tipo 2, così come riportato nelle figure esplicative delle linee guida.



Per le linee guida gli impianti agrivoltaici di tipo 2 non comportano alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessata.

Quindi il requisito C non è verificato. È comunque da rilevare che il requisito non è stato considerato nella verifica in FV-LAG-CIV-REL-01, che si rivolge direttamente al requisito D.

REQUISITO D: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;

REQUISITO E: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

In merito al requisito D

Quanto al criterio D1 esso non è oggetto di considerazione in FV-LAG-CIV-REL-01. Non è chiaro come il Proponente intenda perseguire il risparmio idrico e dagli elaborati non emerge alcuna raccolta di acque piovane da impiegare per uso irriguo. È presente solo un riferimento al consorzio di bonifica ai fini dell'approvvigionamento idrico.

Quanto al criterio D2, pur mantenendo le coltivazioni attuali non è chiaro come sia garantita la continuità dell'attività agricola. L'istanza è stata presentata da una società elettrica non agricola e non vi sono informazioni su chi attualmente coltivi queste terre.

Per tali ragioni il requisito non è ritenuto soddisfatto.

Quanto al criterio E

Il piano di monitoraggio nella documentazione progettuale è riferito ai soli parametri ambientali del sito, ma non per gli effetti della presenza di un agrivoltaico sul microclima, sulla fertilità dei suoli e sulla resilienza ai cambiamenti climatici così come chiesto nelle linee guida.

Il criterio non può dirsi soddisfatto

La Parte III delle linee guida indica ulteriori caratteristiche premiali dei sistemi agrivoltaici e al capitolo 3.2 descrive le caratteristiche del soggetto che realizza il progetto.

Al momento il Proponente è una società di energia e nessun riferimento è presente in atti all'esistenza di una impresa agricola che coltivi questi terreni e soprattutto quali benefici economici ricavi anche dall'utilizzo di parte dell'energia prodotta.


In conclusione, il progetto proposto non è qualificabile alla stregua di agrivoltaico.

Verifica ai sensi del DM 10 Settembre 2010

Nel DM 10 settembre 2012 all'allegato 3 "Criteri per l'individuazione di aree non idonee", l'area dove saranno realizzati gli interventi ricade zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso: aree agricole interessate da produzioni agricole alimentari di qualità; il cavidotto intercetta anche diversi beni paesaggistici, la Rete Ecologica Regionale della biodiversità e aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico.

Verifica ai sensi del R.R. n. 24 del 30 Dicembre 2010

In merito alla Rete ecologica regionale della biodiversità, il sito del parco agrivoltaico non interessa aree perimetrate, ma il cavidotto intercetta aree di connessione fluviali residuali:









Sebbene l'area dell'agrivoltaico non ricada nella fascia di rispetto di una zona di Interesse Archeologico (Lagnano da Piede, Vincolo archeologico, Vincolo diretto, D.M. 15/11/1979 istituito ai sensi della L. 1089/1939), ad analoga conclusione non può giungersi rispetto al cavidotto. L'area del Parco agrivoltaico non interferisce con tratturi e loro aree di rispetto, ma il cavidotto intercetta il "Regio Tratturello Foggia Ortona Lavello" (Classe B), "Stornara Lavello"(Classe B), "Tratturello Stornara-Montemilone" (Classe B), "Braccio Cerignola-Ascoli" (Classe B) e "Tratturello Cerignola-Ponte di Bovino" (Classe B).

Da FV-LAG-CIV-REL-01 pag 48




L'area del agrivoltaico non ricade in ATE PUTT, ma alcune particelle a ovest interessano un ATE B, inoltre il cavidotto intercetta alcuni ATE B

Piano Urbanistico Territoriale Tematico - PUTT/p




Parte del campo fotovoltaico ricade in versanti e corsi d'acqua

Piano Urbanistico Territoriale Tematico - PUTT/p



Verifica delle criticità ambientali dell'opera e progettuali

- In merito al PUG l'area ricade in zone agricole sottoposte a tutela art. 4.06/ var come risulta da stralcio FV-LAG-CIV-TAV-16 a;



- INTERVENTI IN PROGETTO**
- Area impianto agrivoltaico in progetto
 - Cavidotto MT di progetto
 - Cabine elettriche di progetto
 - Area SSE

LEGENDA (P.U.G. Asoli Satriano (FG))

- Ulteriori contesti paesaggistici**
- strade panoramiche
 - strade a valenza paesaggistica
 - ferrovie a valenza paesaggistica
 - luoghi panoramici
 - cono visuale del fulcro visivo - Castello
 - fascia di tutela di mt 70 dalle strade - ferrovie paesaggistiche, strade panoramiche e luoghi panoramici
 - fulcro visivo - Castello
- Esposizione visuale**
- media visibilità
 - alta visibilità
- Zone agricole**
- Zone per attività agricole - Art. 4.02/adeq.
 - Zone agricole sottoposte a tutela - Art. 4.06/adeq.



Dalle NTA del PUG di Ascoli Satriano:

Art. 4.06/var - Zone agricole di interesse paesaggistico

1. Sono costituite da estese aree del territorio extraurbano fortemente caratterizzate dal punto di vista paesaggistico-ambientale, nelle quali è anche presente in modo diffuso l'attività agricola.

Tali aree rientrano ne:

- il Parco Regionale dell'Ofanto (v. elab. B.2 a/b.)
- il SIC di Valle Ofanto-Lago di Capacciotti - IT9120011 (v. elab. B.2 a/b)
- **il Paesaggio rurale delle marane d'Ascoli Satriano, individuato all'interno della Figura territoriale paesaggistica de "Le Marane di Ascoli Satriano" del PPTR (v. elab. B.3.1 a/b).**

2. In tali zone (v. elab. B.3.3 a/b) sono consentiti interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale, al recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori della qualità paesaggistica e/o la mitigazione dei loro effetti negativi, interventi di trasformazione del territorio operati con la massima cautela e, pertanto, sono possibili:

- opere per il mantenimento dell'assetto idro-geo-morfologico, delle peculiarità vegetazionali e faunistiche, delle presenze archeologiche e architettoniche;
- interventi tesi al recupero-e riuso di edifici esistenti, alla data di adozione del PUG, nel rispetto dei parametri di cui al punto 3 dell'art.4.01.b e delle norme di tutela di quelli classificati UCP- Ulteriori Contesti Paesaggistici del PPTR.....

... 5. All'interno delle aree del UCP - Paesaggio rurale delle marane d'Ascoli Satriano, sono consentiti, nel rispetto dei BP e degli UCP in esso presenti, limitati interventi di nuova edificazione di servizio all'agricoltura/agriturismo con i seguenti parametri e con esclusione di ogni forma di accorpamento tra fondi non contigui:

- Sf- superficie fondiaria minima: mq 10.000;
- Iff- indice di fabbricabilità fondiaria massimo: 0,03 mc/mq.
- Rc - rapporto di copertura: secondo esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale e comunque non superiore al 10% della Sf;
- Spp- superficie permeabile in modo profondo: minimo l'80% della Sf;
- H - altezza massima: m 4,50 salvo costruzioni speciali;
- Dc - distanza dai confini: minimo m 10,00;
- Df - distanza minima tra i fabbricati: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti; all'interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti; minimo assoluto: m 5,00;
- Ds, Dr - distanza minima dei fabbricati e delle recinzioni dal ciglio delle strade: secondo quanto prescritto dal Codice della Strada, fatti salvi i maggiori distacchi prescritti in prossimità di strade panoramiche e/o di strade paesaggistiche;
- US- le aree per le urbanizzazioni secondarie e per i servizi della residenza, nella misura di 6 mq ogni 100 mc di volumetria, sono monetizzate

I soggetti attuatori degli interventi di nuova edificazione devono avere gli stessi requisiti soggettivi prescritti nel precedente art. 4.02/var – Zone per attività agricole

Art. 4.02/var – Zone per attività agricole

Per quanto riguarda l'uso e la modificazione dei suoli della presente zona omogenea, le N.T.A del P.A.I. sono prevalenti rispetto a quelle del P.U.G.

1. Le zone per attività agricole "E" sono destinate in prevalenza all'agricoltura ed alla forestazione.

1.1. Non è consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale non direttamente legate alla conduzione del fondo da parte di soggetti che non possiedono i

requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale o parziale. Per tale uso è consentito esclusivamente il recupero di edifici rurali esistenti.

1.2. E' consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale a coloro che esercitano attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale.

Quindi per il PUG comunque deve essere un soggetto che abbia i requisiti di imprenditore agricolo. Che non ha la società proponente che è una società di energia. Non risulta che nella società ci siano imprese o imprenditori agricoli. Infatti tale requisito è fondamentale anche per la definizione di agrivoltaico.

- L'area ricade nei paesaggi rurali Le 4.4.1 prevedono che gli impianti fotovoltaici siano realizzati solo su edifici e non montati a terra. Inoltre si parla anche di opere di connessione esterne e non interrato;

UCP - Paesaggi rurali parchi multifunzionali di valorizzazione (Li Paduli, Ulivi Monumentali, Serre Salentine, Valle dei Trulli, Torri e dei Casali del Nord Barese, Valorizzazione del Cervaro) e paesaggi di cui all'art. 76, co. 4, lett.b)	
TIPOLOGIA FER	IMPIANTI AMMISSIBILI
FOTOVOLTAICO	<p>Impianti fotovoltaici realizzati su edifici e aventi le seguenti caratteristiche:</p> <p>g) aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con stessa inclinazione e stesso orientamento della falda, i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati;</p> <p>h) realizzati su tetti piani con altezza massima dei moduli rispetto al piano che non superi i 30 cm e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati;</p> <p>i) realizzati sui tetti piani dotati di balaustra con altezza massima dei moduli che non superi l'altezza della balaustra esistente e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati.</p> <p>Gli impianti possono essere realizzati con sviluppo di opere di connessione esterna.</p> <p>Impianti fotovoltaici realizzati su edifici e sulle loro pertinenze, aventi entrambe le seguenti caratteristiche:</p> <p>a) i moduli fotovoltaici siano collocati sugli edifici;</p> <p>b) la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati.</p> <p>Gli impianti devono essere realizzati senza sviluppo di opere di connessione esterna: l'energia prodotta dall'impianto di produzione da fonti rinnovabili viene immessa nella rete di distribuzione attraverso le opere adibite ad una fornitura passiva già esistente in loco ed intestata al proponente, senza necessità di realizzare ulteriori elettrodotti, cabine di trasformazione, ecc...</p> <p>Sono esclusi dalla possibilità di realizzazione di questi impianti tutti gli edifici rientranti nella zona territoriale omogenea di tipo "A" degli strumenti urbanistici vigenti (DM n. 1444 del 1968).</p>
EOLICO	<p>Installazione di singoli generatori eolici sui tetti degli edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;</p> <p>Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 30 metri o con un diametro del rotore non superiore a 18 metri con potenza massima pari a 20 kW, se:</p> <p>a) proposti su aree agricole,</p> <p>b) se specificatamente previsti da un piano di miglioramento aziendale approvato dagli organi competenti, a garanzia della funzionalità dell'impianti, alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale e delle tradizioni agro-alimentari locali;</p> <p>c) numero massimo di aerogeneratori consentiti: 3.</p>

30

- Da FV-LAG-AMB-TAV-59 a risultano presenti due rilevanti impianti fotovoltaici in prossimità dell'area, ma il dato è privo di riscontro;
- Le misure di mitigazione menzionano ulivi nel perimetro esterno dei campi agrivoltaici, ma non è specificato quali siano le varietà scelte, che potrebbero non essere quelle tipiche della zona;
- Manca un Piano di Manutenzione. Non è chiaro come si intenda pulire i pannelli fotovoltaici e le varie strutture, l'approvvigionamento idrico, la frequenza e soprattutto con quali sostanze. In FV-LAG-CIV-REL-04 Relazione Geologica risulta la presenza di un acquifero poroso superficiale e la presenza di sedimenti pleistocenici con elevata permeabilità: eventuali lavaggi effettuati con sostanze pericolose che ricadano nei terreni possono inquinare l'acquifero poroso superficiale;
- Manca l'indicazione delle aree di deposito rifiuti e dello stoccaggio di sostanze pericolose sia in fase di cantiere che in fase di esercizio.

Conclusioni

Alla luce della documentazione istruita, si ritiene che debba essere dato **parere negativo**, in quanto l'area non è idonea ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021 essendo l'area del campo agrivoltaico parzialmente compresa nella fascia di rispetto di 500 m dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo D.Lgs. n. 42/2004 (zona di Interesse Archeologico, Lagnano da Piede, Vincolo archeologico, Vincolo diretto, D.M. 15/11/1979 istituito ai sensi della L. 1089/1939).

Il progetto proposto non ha le caratteristiche di agrivoltaico così come definito dalle linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici,

Per i criteri localizzativi del R.R. 24/2010, pur se non ricadendo direttamente, il sito non è idoneo anche per l'impatto visivo sui beni tutelati.

Inoltre l'area ricade in zone agricole sottoposte a tutela art. 4.06/var del PUG, che non consente simili interventi, peraltro non collegati direttamente ad una impresa agricola.